

**REGOLAMENTO
DEGLI APPRODI DI UNITA' A VELA ADIBITE AL CHARTER NAUTICO PRESSO LA
DARSENA ACTON DEL PORTO DI NAPOLI**

**Art.1
AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento disciplina, a titolo sperimentale, l'uso delle banchine portuali della Darsena Acton del porto di Napoli evidenziate nella planimetria e le relative modalità di assegnazione degli ormeggi.

L'ormeggio a tale banchine è destinato esclusivamente a imbarcazioni da diporto a vela, così come definite dalla vigente normativa sul diporto nautico, che effettuano servizio di charter nautico.

L'Autorità Portuale si riserva la facoltà di autorizzare l'utilizzo delle predette aree di banchina per attività legate a manifestazioni di particolare interesse nautico previa acquisizione del parere tecnico e di sicurezza della navigazione della Capitaneria di porto di Napoli.

**Art.2
DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per **Darsena Acton**, la banchina e lo specchio acqueo indicato nella planimetria allegata al presente Regolamento;
- per **servizio di charter nautico**, l'attività di locazione al pubblico di imbarcazioni a vela di lunghezza f.t. non superiori a 15 mt e avente pescaggio di 2,5, mt. ;
- per **esercenti il servizio di charter nautico**, le ditte individuali e/o società previste dal codice civile in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento ed abbiano presentato istanza ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

**Art.3
GENERALITÀ**

Presso le banchine della darsena Acton possono ormeggiare imbarcazioni da diporto a vela in numero non superiore a 20 unità aventi le seguenti caratteristiche:

- Lunghezza f.t. :15 mt.
- Pescaggio: 2,5 mt.

Potranno essere esaminate, di volta in volta, sentita la Capitaneria di porto, e compatibilmente alla disponibilità di banchina, domande di ormeggio relative ad unità aventi caratteristiche di lunghezza superiore a quelle indicate nel comma precedente qualora il relativo ormeggio non incida sugli aspetti di sicurezza della navigazione nella Darsena Acton mediante la disposizione di un ormeggio affiancato alla banchina.

Agli effetti della precedente disposizione, al soggetto richiedente verranno assegnati i posti di ormeggio necessari per assicurare un ormeggio affiancato alla banchina.

Le imbarcazioni devono essere ormeggiate conformemente al piano di ormeggio nel limite naturale del pescaggio così come indicato nella planimetria.

I posti di ormeggio sono indicati sul fronte delle banchine da idonea segnaletica.

Ai fini della eventuale assistenza la società armatrice dell'unità alla quale è stato assegnato l'ormeggio deve predisporre tutto quanto necessario per effettuare corrette manovre di ormeggio.

Ciascuna società deve usufruire, esclusivamente, dell'ormeggio assegnato, con divieto di ormeggiarsi altrove.

In caso di inottemperanza, l'Autorità Portuale provvederà, tramite affidamento a società specializzata ed a spese dell'interessato, a far rimuovere le unità da diporto e ad ormeggiarle in altro posto, dopo aver informato l'Autorità Marittima .

Art. 4

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Ai fini del presente regolamento possono presentare istanza solo i soggetti esercenti il servizio di charter nautico così definiti al precedente art.2.

Le istanze devono essere presentate complete della documentazione di seguito indicata entro le date indicate nel successivo art.6.

Documentazione:

- Certificato Camera di Commercio relativo alla società o ditta individuale
- Estratto RID (Registro Imbarcazioni da Diporto) o documentazione dalla quale si evinca inequivocabilmente la proprietà delle imbarcazioni da diporto o contratto di leasing in tale ultimo caso allegare dichiarazione/attestazione di armatore presentata all'ufficio di iscrizione dell'unità. Detta documentazione deve essere prodotta con data non antecedente a mesi 3.
- Copia delle fatture o ricevute fiscali emesse dalla società per la fornitura di attività di noleggio nei confronti di persone fisiche dalle quali si evinca nominativo o numero iscrizione unità. Tale documentazione deve essere relativa ad attività di noleggio effettuate nel periodo aprile-settembre 2004.

Art.5

REQUISITI

I soggetti che intendono accedere alla disciplina del presente regolamento devono possedere i requisiti di seguito indicati:

- essere regolarmente iscritti alla Camera di Commercio nei confronti dei quali non siano in atto procedure concorsuali;
- dimostrare tramite la documentazione fiscale di cui all'articolo che precede l'effettivo esercizio di attività di noleggio nautico nella stagione estiva (periodo aprile-settembre) precedente a quella per la quale si richiede l'ormeggio;
- essere proprietari o titolari di contratti di leasing di imbarcazione da diporto;
- non avere ottenuto concessione di ambiti demaniali marittimi per ormeggio di unità da diporto o assimilabile negli ambiti di giurisdizione dell'Autorità Portuale di Napoli;
- se la società armatrice ha già beneficiato dell'assegnazione di uno o più turni di ormeggio in

darsena Acton deve dimostrare di avere effettuato regolari e puntuali pagamenti delle tariffe di ormeggio dovute all'Autorità Portuale.

Art. 6 PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEGLI ACCOSTI

Gli accosti di unità da diporto a vela in servizio di charter nautico vengono assegnati dall'Autorità Portuale alle società di charter che hanno prodotto istanza nei termini indicati ed in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

L'assegnazione avverrà d'ufficio nei mesi di marzo (per il periodo estivo) e settembre (per il periodo invernale) sentiti gli interessati.

Le istanze di accosto devono essere presentate unitamente alla documentazione di cui all'art.4 entro il 1° marzo (per il periodo estivo) e 1° settembre (per il periodo invernale).

Ciascuna società armatrice può aspirare all'assegnazione di un solo posto barca per ciascun periodo, a meno che all'atto dell'assegnazione degli accosti i soggetti interessati siano inferiori a venti.

Alle società, che a seguito della valutazione delle istanze pervenute sono ritenute idonee ad accedere alla procedura di assegnazione dell'accosto è, assegnato l'accosto alla darsena Acton per il periodo in esame:

- periodo estivo: aprile – settembre
- periodo invernale: ottobre – marzo

Qualora i soggetti istanti, in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento, siano più di venti verrà data preferenza a:

- 1) soggetti che dimostrino di avere in proprietà o in leasing il maggior numero di imbarcazioni;
- 2) soggetti che dimostrino di avere in proprietà o in leasing imbarcazioni di più recente costruzione.

Qualora il possesso dei requisiti di preferenza sopra indicati non sia sufficiente ai fini della determinazione dell'assegnazione dell'accosto fra più soggetti concorrenti, si procede ad assegnare gli/l'accosto mediante sorteggio fra i soggetti concorrenti.

Art. 7 OBBLIGHI DELLA SOCIETA' ARMATRICE

Le società esercenti servizio di charter nautico che hanno prodotto istanza ai sensi del presente regolamento, nei confronti delle quali viene rilasciata autorizzazione all'ormeggio ai sensi del precedente articolo 2 sono tenute all'osservanza delle successive prescrizioni:

- Assistenza all'ormeggio e al disormeggio delle unità da diporto di proprietà.
- Servizio di ascolto radio sul canale di lavoro assegnato dalla Capitaneria di porto di Napoli allo scopo di ricevere indicazioni e prescrizioni circa le modalità di entrata e uscita delle unità dagli specchi acquei portuali.
- Guardiania e vigilanza sugli arredi e impianti dell'approdo, nonché sulle unità da diporto, per assicurare l'osservanza delle norme di legge e del presente regolamento.
- La società armatrice deve informare il noleggiatore delle regole vigenti in ambito portuale e

di tutte le prescrizioni di sicurezza previste dal presente regolamento. Di tale informazione la società armatrice ne deve conservare documentazione.

Pagamento della tariffa di seguito indicata, commisurata ai sensi dell'art.7, comma 1, L.04.12.1993, n.494 da versare nei tempi e nei modi che saranno indicati dall'Autorità Portuale nel provvedimento di assegnazione dell'accosto:

- euro 3.000,00 (tremila) per il turno di accosto estivo
- euro 2.000,00 (duemila) per il turno di accosto invernale

Art. 8

MOVIMENTAZIONE ED ORMEGGIO DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Le manovre delle imbarcazioni autorizzate all'accosto e l'ormeggio delle stesse all'interno della darsena Acton devono essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni di sicurezza che di seguito vengono indicate

- le imbarcazioni devono essere condotte esclusivamente da soggetti muniti di patente nautica;
- le imbarcazioni, quando all'ormeggio, devono essere munite di estintori a schiuma di grande capacità;
- le imbarcazioni devono essere munite di apparato VHF e devono fare ascolto sul canale 14 o 11 per comunicare alla centrale operativa della Capitaneria di porto di Napoli le intenzioni di entrare/uscire dagli specchi acquei portuali. L'ingresso/uscita dagli specchi acquei portuali deve avvenire solo previa autorizzazione della Capitaneria di porto tramite VHF;
- le imbarcazioni devono uscire/entrare dal porto solo con propulsione a motore, a lento moto, navigando parallelamente e il più possibile vicino al molo San Vincenzo senza attraversare i bacini portuali.

In condizioni di particolare traffico, scarsa visibilità o emergenze in atto la Capitaneria di porto di Napoli si riserva di sospendere la navigazione nei bacini portuali di unità da diporto in servizio di charter nautico.

L'ingresso e l'uscita dal porto non è consentito nelle fasce orarie di seguito indicate:

- 08.00 – 10.00
- 12.00 – 16.00
- 18.30 – 19.30
- 21.00 – 21.30

La Capitaneria di porto e/o l'Autorità Portuale può disporre il movimento e lo spostamento dell'unità su altri ormeggi, qualora si rendessero necessari, in caso di emergenza o per particolari motivate esigenze connesse all'operatività dell'approdo.

Art.9
NORME DI COMPORTAMENTO

Tutte le unità, ammesse all'accosto presso la darsena Acton, devono essere in perfetta efficienza sotto il profilo della sicurezza ed in regola con le disposizioni emanate in proposito dalle competenti Autorità, in modo da non costituire pericolo per se e per le unità vicine.

Qualora sia notato che una unità si trovi allo stato di abbandono o che corra il rischio di affondare o di causare danni alle unità ed alle attrezzature circostanti, sarà avvisato immediatamente la società armatrice o possessore, affinché venga eliminato l'inconveniente.

Se non dovesse provvedersi entro i termini stabiliti o in caso di urgenza l'unità sarà tirata a secco a spese e rischio della società armatrice, senza pregiudizio alcuno per qualsiasi azione nei suoi confronti.

Le unità ormeggiate devono osservare le prescrizioni in materia di sicurezza della navigazione e dell'ormeggio impartite dalla Capitaneria di porto.

Art.10
ORMEGGI DESTINATI AL TRANSITO

Gli ormeggi contrassegnati con le lettere "A" e "B" e l'ormeggio affiancato, vedi allegata planimetria parte integrante della presente ordinanza, sono destinati al transito delle imbarcazioni a vela adibite al charter nautico limitatamente al tempo necessario per effettuare imbarco/sbarco passeggeri e, comunque, dette imbarcazioni non possono in alcun modo rimanere all'ormeggio nelle ore notturne.

Chi accede alla darsena solo per il transito deve osservare tutte le prescrizioni riguardanti le norme di comportamento contenute nel presente regolamento.